

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2941

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2004

—————

Riduzione dell’imposta sul valore aggiunto per gli
stabilimenti balneari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È noto che il settore balneare, con le sue oltre 12.000 imprese, un fatturato pari a circa 1.300 milioni di euro ed oltre 34.000 addetti, contribuisce in maniera cospicua alle entrate tributarie che lo Stato incassa per il settore turistico (stimate in 21,5 miliardi di dollari). La conferma viene dal fatto che anche questa estate le nostre spiagge sono state preferite da oltre il 70 per cento dei turisti.

Le imprese balneari, specialmente nel Mezzogiorno, costituiscono una risorsa unica ed insostituibile per l'economia regionale ed una seria opportunità per creare nuovi posti di lavoro. Il recente aumento, recato dalla manovra di finanza pubblica 2004, degli

oneri delle concessioni rischia di creare serie difficoltà a tali operatori, senza alcuna compensazione. In tale prospettiva, si pone un oggettivo problema di salvaguardare la competitività delle aziende, già sottoposte ad un elevato aumento di oneri pur avendo lodevolmente contenuto, nella stagione balneare appena finita, i costi delle tariffe alla clientela.

Pertanto la riduzione dell'Iva al 10 per cento, disposta dal presente disegno di legge di cui si raccomanda l'approvazione, consentirebbe un miglior rapporto concorrenziale con i principali *competitor* esteri e ridurre della stessa percentuale i prezzi dei servizi di spiaggia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riduzione dell'IVA)

1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 121 è inserito il seguente:

«121-*bis*) Prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

